



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 – Gestione Giuridica del Personale
Viale Regione Siciliana, n. 2194 - Palermo
e-mail giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it
Tel. 091/7073338

52196 12/05/2026
Prot n.....del.....

Circolare: applicazione del CCRL del comparto non dirigenziale triennio giuridico ed economico 2022-2024. Criteri per la redazione delle note economiche, coordinamento con il CCRL 2019-2021 e disciplina del trattamento economico nel periodo transitorio tra previgente sistema di classificazione e nuovo sistema di classificazione strutturato per Aree professionali.

Al Dirigente Generale del Corpo Forestale

Enti di cui all'art 1 della legge regionale
15 maggio 2010, n 10

e.p.c

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti Generali dei
Dipartimenti Regionali e Uffici equiparati

Ai Dirigenti degli Uffici Speciali

Ai Dirigenti degli Uffici alle dirette dipendenze del
Presidente della Regione

Al Direttore del Fondo Pensioni

Ai Capi di Gabinetto

ARAN Sicilia

Alle Organizzazioni Sindacali

All'Area e tutti i Servizi della F.P
LORO SEDI

Con la presente circolare si forniscono indirizzi applicativi uniformi per la redazione delle note economiche conseguenti al CCRL del comparto non dirigenziale relativo al triennio 2022-2024, in coordinamento con il precedente CCRL 2019-2021, al fine di assicurare omogeneità di comportamento tra tutti gli uffici dell'Amministrazione, trasparenza ricostruttiva, corretta imputazione delle decorrenze contrattuali e salvaguardia del trattamento economico fondamentale in godimento del personale interessato dal passaggio al nuovo sistema di classificazione professionale.

La necessità del presente chiarimento deriva dal fatto che il rinnovo 2022-2024 incide su un quadro ordinamentale già modificato dal CCRL 2019-2021, il quale ha introdotto il nuovo sistema di classificazione del personale per Aree, ma con entrata in vigore differita.

Ne consegue la necessità di distinguere con precisione il piano delle decorrenze economiche del rinnovo contrattuale dal piano dell'effettiva entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale.

1. Fonti contrattuali rilevanti

La disciplina oggetto della presente circolare trova fondamento, in particolare, nelle seguenti disposizioni:

- **art. 2 del CCRL 2019-2021**, che stabilisce la decorrenza degli effetti dal giorno successivo alla stipulazione del contratto;
- **art. 24 del CCRL 2019-2021**, che regola le norme di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione e ne differisce l'entrata in vigore al primo giorno del mese successivo a un periodo dilatorio di cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva;
- **artt. 90, 95, 96, 97 e 99 del CCRL 2019-2021**, che disciplinano struttura della retribuzione, incrementi stipendiali, effetti dei nuovi stipendi, trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione e indennità di amministrazione;
- **art. 2 del CCRL 2022-2024**, che prevede la decorrenza degli effetti dal giorno successivo alla stipulazione;
- **artt. 90, 95, 97 e 99 del CCRL 2022-2024**, nonché le **Tabelle C e D**, che ridisciplinano la struttura della retribuzione, gli incrementi stipendiali, i differenziali stipendiali e l'indennità di amministrazione nel nuovo assetto retributivo.

2. Decorrenze rilevanti ai fini applicativi

Il CCRL 2019-2021 è stato sottoscritto il 9 dicembre 2024 e, ai sensi dell'art. 2, produce effetti dal giorno successivo.

Tuttavia, il nuovo sistema di classificazione professionale non è entrato immediatamente in vigore, poiché l'art. 24 ha previsto un periodo dilatorio di cinque mesi, con conseguente efficacia dal primo giorno del mese successivo, **individuato nel 1 giugno 2025**.

Il CCRL 2022-2024 è stato sottoscritto il 13 febbraio 2026 e, ai sensi dell'art. 2, produce effetti dal giorno successivo, e quindi dal 14 febbraio 2026, salvo le decorrenze economiche espressamente retrodatate dalle relative tabelle stipendiali.

Ne deriva che, ai fini della corretta redazione delle note economiche, occorre distinguere tre periodi.

- **Il primo periodo va dal 1 gennaio 2022 al 31 maggio 2025.**
- **Il secondo periodo va dal 1 giugno 2025 al 13 febbraio 2026.**
- **Il terzo periodo decorre dal 14 febbraio 2026.**

3. Criterio generale di ricostruzione del trattamento economico

Per il periodo dal **1 gennaio 2022 al 31 maggio 2025**, la ricostruzione economica deve essere effettuata ancora sulla base del previgente sistema di classificazione, e quindi facendo riferimento a categorie e posizioni economiche del precedente ordinamento. In tale fase, pur operando gli incrementi stipendiali del rinnovo 2022-2024 alle decorrenze stabilite dall'art. 95 e dalle relative tabelle, **non è ancora giuridicamente avvenuto il transito nelle Aree professionali, che si perfeziona solo dal 1 giugno 2025.**

Per il periodo dal 1 giugno 2025 al 13 febbraio 2026, il personale in servizio transita automaticamente nel nuovo sistema di classificazione per Aree.

In questa fase, però, la ricostruzione economica resta governata dalla disciplina di prima applicazione del CCRL 2019-2021, con utilizzo del nuovo tabellare di Area e contestuale conservazione del differenziale stipendiale maturato ex art. 97, nonché dell'indennità di amministrazione nell'importo in godimento alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dal 14 febbraio 2026 trova invece applicazione la nuova struttura retributiva del CCRL 2022-2024, come definita dall'art. 90, con stipendio composto dal tabellare di Area, dall'eventuale differenziale ex art. 97 del CCRL 2019-2021 e dagli eventuali differenziali maturati nell'Area ai sensi dell'art. 18. Gli incrementi stipendiali del rinnovo 2022-2024, fino a quel momento esposti nella ricostruzione economica come voce separata, risultano a tale data riassorbiti nel nuovo tabellare ridefinito dal contratto.

4. Effetti dell'art. 99 nei due contratti.

Sul punto specifico dell'indennità di amministrazione, occorre evitare letture sovrapposte dei due testi contrattuali.

Nel CCRL 2019-2021, a decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale, gli importi dell'indennità di amministrazione sono quelli riportati nella tabella allegata, ma sono espressamente fatti salvi i valori dell'indennità di amministrazione del personale già in servizio alla predetta data. La tabella allegata conferma, con nota espressa, che al personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione l'indennità di amministrazione è mantenuta nell'importo in godimento alla stessa data.

Tale disposizione comporta che, nel passaggio dal vecchio ordinamento alle Aree, l'indennità di amministrazione del personale già in servizio non possa essere ridotta ai soli importi base della nuova Area qualora il valore complessivamente in godimento alla data del transito sia superiore. Per questa ragione, nel periodo transitorio che decorre **dal 1 giugno 2025**, gli ex appartenenti alle categorie A, B, C e D mantengono, rispettivamente, **l'importo dell'indennità di amministrazione già goduto alla data del transito e non il solo valore base dell'Area di destinazione.**

Nel CCRL 2022-2024, l'art. 99 va letto in combinato disposto con l'art. 90 e con le nuove tabelle retributive. La struttura del trattamento economico fondamentale viene rideterminata, ma non viene meno il principio di salvaguardia del personale già in servizio, né può ritenersi consentita una riduzione del trattamento fondamentale fisso in godimento per effetto del mero rinnovo contrattuale. L'incremento sostitutivo dell'elemento perequativo, che nel precedente assetto risultava autonomamente considerato nell'economia dell'indennità di amministrazione, risulta nel nuovo contratto assorbito nel tabellare.

5. Differenziale stipendiale e principio di invarianza

L'art. 97 del CCRL 2019-2021 assolve a una funzione di salvaguardia nel passaggio al nuovo sistema di classificazione, consentendo di mantenere la differenza tra il precedente stipendio tabellare della posizione economica rivestita e il nuovo stipendio tabellare dell'area di inquadramento.

Successivamente, il CCRL 2022-2024, all'art. 97, chiarisce che il differenziale stipendiale cessa in caso di progressione ad Area superiore e rientra nella disponibilità del Fondo, fatta salva la quota eventualmente necessaria ad assicurare l'invarianza della retribuzione fissa annua in godimento, qualora la retribuzione fissa annua della nuova Area risulti inferiore a quella precedentemente percepita.

Ne deriva che il differenziale stipendiale ex art. 97 deve considerarsi cristallizzato al momento del transito nelle Aree e non può essere manipolato in aumento per compensare, artificiosamente, una riduzione dell'indennità di amministrazione che il contratto non consente. La salvaguardia opera attraverso gli strumenti previsti dal contratto e non mediante ricostruzioni compensative prive di base normativa.

7. Direttive operative per la redazione delle note economiche

Gli uffici dovranno pertanto attenersi ai seguenti criteri applicativi.

- 1) **Per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 maggio 2025**, le note economiche dovranno essere redatte mantenendo categoria e posizione economica del previgente ordinamento, con esposizione separata degli incrementi stipendiali spettanti alle decorrenze stabilite dal CCRL 2022-2024.
- 2) **Per il periodo dal 1 giugno 2025 al 13 febbraio 2026**, le note economiche dovranno riportare il nuovo inquadramento per Area, il differenziale stipendiale ex art. 97 del CCRL 2019-2021 nella misura cristallizzata al transito, l'indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità ove spettante, l'indennità di amministrazione mantenuta nell'importo in godimento e, fino all'entrata in vigore del CCRL 2022-2024, la voce separata relativa agli incrementi stipendiali maturati in applicazione dell'art. 95 del rinnovo 2022-2024.
- 3) **Per il periodo decorrente dal 14 febbraio 2026**, le note economiche dovranno invece essere ricostruite secondo la struttura retributiva dell'art. 90 del CCRL 2022-2024, senza più esposizione della voce separata incremento mensile della retribuzione tabellare, in quanto assorbita nel nuovo tabella-

re, fermo restando il mantenimento dell'indennità di amministrazione nell'importo in godimento per il personale già in servizio al momento del passaggio al nuovo sistema.

Alla luce del coordinamento sistematico tra le disposizioni richiamate, deve ritenersi che la corretta applicazione dei due CC.CC.R.L non consenta, per il personale già in servizio al momento del passaggio al nuovo sistema di classificazione, alcun decremento del trattamento economico fondamentale fisso per effetto della sola operazione di trasposizione nelle Aree o del successivo rinnovo 2022-2024.

Alla presente si allega modello esplicativo utilizzabile per la redazione delle note economiche afferenti all'applicazione contrattuale in esame anche rispetto all'elemento temporale.

Il Dirigente del Servizio 1
G.G.Palagonia

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Salvatrice Rizzo

Funzionario Antonino Morello
Recapiti: antonino.morello@regione.sicilia.it